

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

9 luglio 2002

nella causa T-127/01: Carlo Ripa di Meana contro Parlamento europeo⁽¹⁾

(«Deputati al Parlamento europeo — Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività — Sospensione del pagamento — Atto confermativo — Ricevibilità»)

(2002/C 261/24)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-127/01, Carlo Ripa di Meana, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Montecastello di Vibio, rappresentato dagli avvocati V. Viscardini Donà e G. Donà, contro Parlamento europeo (agenti: signori A. Caiola e G. Ricci), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2001, che sospende la pensione di cessata attività del ricorrente a seguito dell'elezione dello stesso al Consiglio regionale della regione Umbria, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 9 luglio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Il ricorrente è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 245 dell'1.9.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

9 luglio 2002

nella causa T-312/01: Jungbunzlauer AG contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere — Decisione sulle spese»)

(2002/C 261/25)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-312/01, Jungbunzlauer AG, con sede in Basilea (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold e M. Karl,

avocats, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Mölls e A. Whelan), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 ottobre 2001, C(2001) 2931 def., relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Pratica COMP/E-1/36.756 — Gluconato di sodio) e, in subordine, una domanda diretta alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 di tale decisione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 9 luglio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 68 del 16.3.2002.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

8 agosto 2002

nella causa T-155/02 R: VVG International Handelsgesellschaft mbH e a. contro Commissione delle Comunità europee

(«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 560/2002 — Ricevibilità del ricorso di merito»)

(2002/C 261/26)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento T-155/02 R, VVG International Handelsgesellschaft mbH, con sede in Salzburg (Austria), VVG (International) Ltd, con sede in Europort Gibraltar (Gibilterra), Metalsivas Metallwarenhandelsgesellschaft mbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentate dall'avv. W. Schuler, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor G. zur Hausen e signora B. Eggers), avente ad oggetto la domanda intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2002, n. 560, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 85, pag. 1) o qualsiasi altro provvedimento provvisorio tale da consentire alle richiedenti di importare nella Comunità, in aggiunta al contingente tariffario e in esenzione dai dazi supplementari, 95 129 tonnellate di prodotti piatti laminati a caldo legati che rientrano nel numero di riferimento 4 ai sensi di tale regolamento, il presidente del tribunale ha emesso l'8 agosto 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
 - 2) *Le spese sono riservate.*
-